

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**



**UFFICIALE**

## DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 5 NOVEMBRE 2002

N. 140

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

### SOMMARIO

#### PARTE SECONDA

##### *Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 1497

**D.P.R. 203/88. Autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 25/7/91 delle 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'all. 2 del decreto medesimo: criteri, procedure e modulistica. Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico poco significativo.**

Pag. 10832

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 1497

**D.P.R. 203/88. Autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 25/7/91 delle 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'all. 2 del decreto medesimo: criteri, procedure e modulistica. Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico poco significativo.**

L'assessore all'Ambiente, Michele SACCOMANNO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Ecologia, riferisce:

**Considerato che:**

Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possono provocare inquinamento atmosferico;

Il D.P.R. 25.7.91, al Capo III, definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che le Regioni autorizzano le stesse in via generale. Stabilisce altresì che le Regioni, in conformità con il punto 19) del D.P.C.M. 21.7.89, possono predisporre procedure specifiche di autorizzazioni.

**Preso atto delle seguenti fonti normative:**

- legge 13 luglio 1966, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";
- d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie";
- art. 101 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616: "Trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative";
- legge regionale 16 maggio 1985, n. 31: "Disciplina del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico";
- d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203: "(...) Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali (...)";
- d.p.c.m. 21 luglio 1989: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della L. 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del d.p.r. n. 203/88 (...)";
- d.m. 12 luglio 1990: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";
- d.p.r. 25.07.91: "Modifiche e coordinamento in materia di emissioni, poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con d.p.c.m. in data 21 luglio 1989";
- legge 21 gennaio 1994, n. 61: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente disposizioni per la certificazione e la comunicazione antimafia modificata con legge 17 gennaio 1994, n. 47 e con decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come successivamente integrato e modificato;
- circolare della presidenza del consiglio dei ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1990;
- legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

- d.l.vo n. 112 del 31.3.1998;
- l.r. n.6/9Q “Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A)”;
- l.r. n. 7/99;
- l.r. n. 17/2000.

In Vista della operatività del trasferimento alle Province delle funzioni autorizzative ai sensi del D.P.R. 203/88, così come disciplinato dalla l.r. n. 17/2000, si ritiene opportuno definire gli atti di competenza regionale ai fini della accelerazione e semplificazione delle procedure autorizzative ai sensi del precitato D.P.R. 203/88:

Il competente Settore Ecologia, sulla base della normativa di cui innanzi, ha predisposto un “elaborato tecnico”, approvato dal C.R.I.A.P. nella seduta del 19.04.2002, con il quale sono proposti: “Criteri e procedure applicative in for-a all’art. 5 del DPR del 25 Luglio 1991, per l’autorizzazione in via generale delle 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico, giusto quanto previsto all’art. 4 del precitato Decreto”.

#### **Ciò premesso:**

Si ritiene sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale:

- L’elaborato di cui al punto precedente, contenente la modulistica di seguito elencata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - a) *i fac-simile di domanda - (sezioni A e B):*
    - sezione A - per la richiesta di autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto o alla sua modifica sostanziale e/o al trasferimento di un impianto già esistente, al quale i titolari di attività produttive e/o impianti soggetti ad autorizzazione preventiva, dovranno far riferimento,

*in sede di presentazione della propria istanza;*  
 sezione B - per la richiesta di adeguamento, da parte di soggetti già destinatari di provvedimenti autorizzativi per impianti a ridotto inquinamento, che intendono avvalersi delle procedure di autorizzazione in via generale;

- b) *“gli specifici “Allegati Tecnici”, per le 31 attività di cui agli allegati da 1 a 31, secondo l’ordine indicato dal DPR 25 luglio 1991, riguardanti le emissioni rivenienti dalle specifiche attività produttive ed i valori limite da rispettare (schede tecniche da 1 a 31) preceduti da “premessa” inerente le emissioni odorigene, parte integrante delle 31 schede tecniche;*
- c) *l’indicazione della migliore tecnologia, al momento disponibile, al fine del contenimento delle emissioni (sezione C - da C1 a C16);*
- d) *prescrizioni e considerazioni generali di carattere amministrativo attinenti: riferimenti normativi, criteri di manutenzione, messa in esercizio ed a regime, modalità e controllo delle emissioni, metodologia analitica (sezione D);*
- e) *nota esplicativa (sezione E).*

- I criteri e le procedure di seguito esplicitate, per l’applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991:
  1. l’autorizzazione, in via generale, alla costruzione di nuovi impianti, alla modifica sostanziale e/o al trasferimento di impianti esistenti, assumerà efficacia dal SESSANTESIMO giorno decorrente dalla posteriore tra le due date attestanti il ricevimento, da parte dell’Autorità Competente (Regione Puglia ovvero Provincia) e del Comune interessato, della relativa domanda, così come riportato sulle ricevute di ritorno delle cartoline postali della RACCOMANDATA

- o sulle relative TIMBRATURE apposte dagli Uffici protocollo dei due enti, in caso di presentazione a MANO della precitata domanda;
2. l'Autorità Competente (Regione Puglia ovvero Provincia) o il Comune che avesse espresso, relativamente alla singola istanza, osservazioni di carattere urbanistico e/o ambientale, potrà, entro il suddetto termine dei SESSANTA giorni, rispettivamente adottare o richiedere l'applicazione della procedura prevista nell'art. 7 del DPR 203/88, comunicandola alla Ditta interessata;
  3. le domande per l'autorizzazione di nuovi impianti, nonché per le modifiche e/o i trasferimenti di impianti già esistenti, DOVRANNO essere compilate secondo lo schema di domanda della "sezione A" dell'allegato;
  4. il titolare dell'opificio, ove ritenga che il proprio impianto debba essere autorizzato con modalità e contenuti DIVERSI da quelli previsti nell'autorizzazione generale, può richiedere il rilascio di un provvedimento individuale, ai sensi degli artt. 6 e 15 del DPR 203/88;
  5. i titolari di attività e/o impianti che intendono avvalersi dell'autorizzazione in via generale, sono comunque tenuti ad espletare le procedure di cui all'art. 8 del DPR 203/88;
  6. qualora, le emissioni provenienti da un impianto produttivo, superino o ci sia il rischio del superamento dei valori-limite riportati nello specifico allegato tecnico (schede tecniche in allegato da 1 a 31), i titolari dovranno adottare la tecnologia della "sezione C" dell'allegato (la migliore conosciuta allo stato) per il contenimento delle emissioni;
  7. è fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del DPR 203/88;
  8. qualora, soggetti interessati, abbiano presentato domanda di autorizzazione per nuovi impianti o per modifica e/o trasferimento di cicli produttivi, relativamente alla quale la Regione Puglia non si sia ancora pronunciata, potranno presentare integrazioni tecniche facendo riferimento a quanto indicato nello specifico allegato tecnico;
  9. la Giunta Regionale potrà, in seguito, aggiornare, rivedendone il contenuto, gli allegati tecnici in ossequio alla evoluzione della migliore tecnologia disponibile e/o in relazione alla entrata in vigore di nuove e più specifiche norme in materia di inquinamento atmosferico;
  10. i soggetti che intendano svolgere, nello stesso insediamento produttivo, due o più attività a ridotto inquinamento atmosferico, possono avvalersi dell'autorizzazione in via generale, fermo restando il rispetto del quantitativo massimo di materie prime previsto per ogni singola attività di specifico interesse, compresa nell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991, qualora la somma dei quantitativi delle singole materie prime utilizzate, caratterizzate dalla comune emissione in atmosfera o di SOV(\*) o di polveri, non superi il quantitativo più elevato dei prodotti tra quelli riferiti alle singole attività considerate; i quantitativi di materie prime necessari per la produzione dei contenitori dei prodotti derivanti dalle attività di cui ai punti 9, 19, 20, 22, 25 e 31 dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991 che, causa la loro deperibilità, devono essere immediatamente confezionati, non concorrono alla precitata sommatoria;

(\*) Per SOV (Sostanza Organica Volatile), si intende qualsiasi composto avente a 20°C, una tensione di vapore di 0,01 kPa o più o avente una corrispondente volatilità, in particolari condizioni di impiego, e contenente almeno gli elementi carbonio e idrogeno o con l'idrogeno parzialmente o completamente sostituito da alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo o azoto, fatta eccezione per gli ossidi di carbonio e per i carbonati inorganici.

11. i legali rappresentanti di impianti esercenti attività a ridotto inquinamento atmosferico, già autorizzati, possono presentare dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui alla "sezione B" dell'allegato al presente provvedimento, con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella scheda tecnica per la specifica attività, entro sei mesi dalla data attestante il ricevimento da parte dell'Autorità Competente (Regione Puglia ovvero Provincia), così come indicata sulla ricevuta di ritorno della cartolina utilizzata per la spedizione raccomandata o sulla timbratura apposta dall'Ufficio del protocollo (dell'Autorità Competente), in caso di consegna a mano. L'osservanza delle prescrizioni, da parte della Ditta, sarà verificata dal Servizio di Rilevamento competente per territorio (P.M.P. o A.R.P.A.);
12. è individuata la "soglia massima" di consumo delle materie prime, come di seguito specificata, al di sotto della quale è previsto l'esonero dall'art. 8, comma 2 del DPR 203/88 e dai controlli periodici di cui al precedente articolo 7 del decreto medesimo, sulla base di specifica autocertificazione resa dal soggetto interessato all'atto della domanda:
- 10% del quantitativo di materie prime previste per l'attività di cui al punto 4 dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991;
  - 10% del quantitativo di materie prime previste per l'attività di cui al punto 5, dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991, limitatamente alla produzione degli articoli in gomma;
  - Numero massimo di SEI addetti per l'attività di cui al punto 13 del DPR 25/07/1991;
  - 20 Kg/anno di consumo di materiale per la saldatura di cui all'attività al punto 30 del DPR 25/07/1991;
  - 20% del quantitativo di materie prime o dei prodotti previsti per ogni singola attività delle rimanenti previste nell'allegato 2 al DPR 25/07/1991;
13. è altresì previsto, per le aziende registrate EMAS e/o certificate ISO 14001, previa presentazione di copia conforme del certificato di registrazione rilasciato da uno degli organismi autorizzati a livello Ministeriale, l'esonero dalla trasmissione periodica delle analisi, Per esse vige l'obbligo di effettuare gli autocontrolli sulla base di quanto previsto dai relativi sistemi di gestione ambientale. Al fine delle verifiche, le predette aziende, sono tenute ad esibire i registri, previsti nell'autocontrollo, agli organi preposti.  
L'agevolazione cessa col venir meno della registrazione. In tal caso, le ditte sono tenute a darne tempestiva comunicazione agli enti interessati ed a rispettare criteri, procedure e quant'altro previsto nel presente atto e relativi allegati;
14. l'autorizzazione in via generale può essere richiesta solo e soltanto per opifici esercenti esclusivamente attività definite a ridotto inquinamento atmosferico alla luce delle vigente normativa. Qualora invece nell'ambito dello stesso opificio siano presenti attività diverse da quelle specificate all'art. 4 del DPR 25/07/1991 dovrà essere richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del DPR 203/88 per l'intero impianto;
15. il controllo e l'osservanza degli adempimenti prescritti, di quanto contenuto nel presente provvedimento e relativi allegati, oltre che di ogni altra disposizione di legge, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sono demandati al soggetto responsabile del servizio di rilevamento, competente per territorio (P.M.P. o A.R.P.A.).

### **Conseguentemente**

disporre, per effetto dell'approvazione del presente atto, la revoca dei provvedimenti di G.R. n. 1196 del 1° aprile 1996 (panificazione), n. 1917 del 6 maggio 1996 (autocarrozzerie) e n. 39 del 21 gennaio 1997 (torrefazione).



I legali rappresentanti di impianti con attività a ridotto inquinamento atmosferico, già autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6 e 12 con le citate deliberazioni, possono conformarsi al disposto del presente provvedimento inoltrando specifica istanza all'Autorità competente (Regione ovvero Provincia), redatta secondo lo schema di cui alla "sezione B".

Disporre, altresì, in merito alle "attività ad inquinamento poco significativo" che i titolari degli opifici esercenti le attività di cui all'allegato 1 del DPR 25/07/1991, presentino la prevista dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto, direttamente al Comune di pertinenza.

Alla luce di quanto riferito, si propone l'adozione da parte della Giunta Regionale dei criteri e procedure applicative in forza all'art. 5 del DPR del 25 Luglio 1991, nonché dell'elaborato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il rilascio dell'autorizzazione in via generale delle 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificate nell'allegato 2 al decreto medesimo.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 lettera c) della l.r. n. 7/97.

Il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile ai sensi della l.r. n. 28/2001.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore Ecologia e dal funzionario istruttore;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

Di adottare il presente provvedimento concernente l'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del DPR del 25 luglio 1991, delle 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico, di cui all'allegato 2 del decreto medesimo;

Di approvare l'elaborato tecnico, allegato, quale parte integrante al presente provvedimento costituito da:

- a) *i fac-simile di domanda - (sezioni A e B):*
  - sezione A - per la richiesta di autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto o alla sua modifica sostanziale e/o al trasferimento di un impianto già esistente, al quale i titolari di attività produttive e/o impianti soggetti ad autorizzazione preventiva, dovranno far riferimento, in sede di presentazione della propria istanza;*
  - sezione B - per la richiesta di adeguamento, da parte di soggetti già destinatari di provvedimenti autorizzativi per impianti a ridotto inquinamento, che intendono avvalersi delle procedure di autorizzazione in via generale;*
- b) *"gli specifici "Allegati Tecnici" per le 31 attività di cui agli allegati da 1 a 31, secondo l'ordine indicato dal DPR 25 luglio 1991, riguardanti le emissioni rivenienti dalle specifiche attività produttive ed i valori limite da rispettare (schede tecniche da 1 a 31) preceduti da "premessa " inerente le emissioni odorigene, parte integrante delle 31 schede tecniche;*
- c) *l'indicazione della migliore tecnologia, al momento disponibile, al fine del contenimento delle emissioni (sezione C - da C1 a C16);*
- d) *prescrizioni e considerazioni generali di carattere amministrativo attinenti: riferimenti normativi, criteri di manutenzione, messa in esercizio ed a regime, modalità e controllo delle emissioni, metodologia analitica (sezione D);*
- e) *nota esplicativa (sezione E).*

**Di approvare i criteri e le procedure di seguito esplicitate:**

1. l'autorizzazione, in via generale, alla costruzione di nuovi impianti, alla modifica sostanziale e/o al trasferimento di impianti esistenti, assumerà efficacia dal SESSANTESIMO giorno decorrente dalla posteriore tra le due date attestanti il ricevimento, da parte dell'Autorità Competente (Regione Puglia ovvero Provincia) e del Comune interessato, della relativa domanda, così come riportato sulle ricevute di ritorno delle cartoline postali della RACCOMANDATA o sulle relative TIMBRATURE apposte dagli Uffici protocollo dei due enti, in caso di presentazione a MANO della precitata domanda;
  2. l'Autorità Competente (Regione Puglia ovvero Provincia) o il Comune che avesse espresso, relativamente alla singola istanza, osservazioni di carattere urbanistico e/o ambientale, potrà, entro il suddetto termine dei SESSANTA giorni, rispettivamente adottare o richiedere l'applicazione della procedura prevista nell'art. 7 del DPR 203/88, comunicandola alla Ditta interessata;
  3. le domande per l'autorizzazione di nuovi impianti, nonché per le modifiche e/o i trasferimenti di impianti già esistenti, DOVRANNO essere compilate secondo lo schema di domanda della "sezione A" dell'allegato;
  4. il titolare dell'opificio, ove ritenga che il proprio impianto debba essere autorizzato con modalità e contenuti DIVERSI da quelli previsti nell'autorizzazione generale, può richiedere il rilascio di un provvedimento individuale, ai sensi degli artt. 6 e 15 del DPR 203/88;
  5. i titolari di attività e/o impianti che intendono avvalersi dell'autorizzazione in via generale, sono comunque tenuti ad espletare le procedure di cui all'art. 8 del DPR 203/88;
  6. qualora, le emissioni provenienti da un impianto produttivo, superino o ci sia il rischio del superamento dei valori-limite riportati nello specifico allegato tecnico (schede tecniche in allegato da 1 a 31), i titolari dovranno adottare la tecnologia della "sezione C" dell'allegato (la migliore conosciuta allo stato) per il contenimento delle emissioni;
  7. è fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del DPR 203/88;
  8. qualora, soggetti interessati, abbiano presentato domanda di autorizzazione per nuovi impianti o per modifica e/o trasferimento di cicli produttivi, relativamente alla quale la Regione Puglia non si sia ancora pronunciata, potranno presentare integrazioni tecniche facendo riferimento a quanto indicato nello specifico allegato tecnico;
  9. *la Giunta Regionale potrà, in seguito, aggiornare, rivedendone il contenuto, gli allegati tecnici in ossequio alla evoluzione della migliore tecnologia disponibile e/o in relazione alla entrata in vigore di nuove e più specifiche norme in materia di inquinamento atmosferico;*
  10. i soggetti che intendano svolgere, nello stesso insediamento produttivo, due o più attività a ridotto inquinamento atmosferico, possono avvalersi dell'autorizzazione in via generale, fermo restando il rispetto del quantitativo massimo di materie prime previsto per ogni singola attività di specifico interesse, compresa nell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991, qualora la somma dei quantitativi delle singole materie prime utilizzate, caratterizzate dalla comune emissione in atmosfera o di SOV(\*) o di polveri, non superi il quantitativo più elevato dei prodotti tra quelli riferiti alle singole attività considerate; i quantitativi di materie prime necessari per la produzione dei contenitori dei prodotti derivanti dalle attività di cui ai punti 9, 19, 20, 22, 25 e 31 dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991 che, causa la loro deperibilità, devono essere immediatamente confezionati, non concorrono alla precitata sommatoria;
- (\*) *Per SOV (Sostanza Organica Volatile), si intende qualsiasi composto avente a 20°C, una tensione di vapore di 0,01 kPa o più o avente una corrispondente volatilità, in particolari condizioni di impiego, e contenente almeno gli elementi carbonio e idrogeno o con l'idrogeno parzialmente o completamente sostituito da alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo o azoto, fatta*

*eccezione per gli ossidi di carbonio e per i carbonati inorganici.*

11. i legali rappresentanti di impianti esercenti attività a ridotto inquinamento atmosferico, già autorizzati, possono presentare dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui alla "sezione B" dell'allegato al presente provvedimento, con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella scheda tecnica per la specifica attività, entro sei mesi dalla data attestante il ricevimento da parte dell'Autorità Competente (Regione Puglia ovvero Provincia), così come indicata sulla ricevuta di ritorno della cartolina utilizzata per la spedizione raccomandata o sulla timbratura apposta dall'Ufficio del protocollo (dell'Autorità Competente), in caso di consegna a mano.

L'osservanza delle prescrizioni, da parte della Ditta, sarà verificata dal Servizio di Rilevamento competente per territorio (P.M.P. o A.R.P.A.);

12. è individuata la "soglia massima" di consumo delle materie prime, come di seguito specificata, al di sotto della quale è previsto l'esonero dall'art. 8, comma 2 del DPR 203/88 e dai controlli periodici di cui al precedente articolo 7 del decreto medesimo, sulla base di specifica autocertificazione resa dal soggetto interessato all'atto della domanda:

- 10% del quantitativo di materie prime previste per l'attività di cui al punto 4 dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991;
- 10% del quantitativo di materie prime previste per l'attività di cui al punto 5, dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991, limitatamente alla produzione degli articoli in gomma;
- Numero massimo di SEI addetti per l'attività di cui al punto 13 del DPR 25/07/1991;
- 20 Kg/anno di consumo di materiale per la saldatura di cui all'attività al punto 30 del DPR 25/07/1991;
- 20% del quantitativo di materie prime o dei prodotti previsti per ogni singola attività delle rimanenti previste nell'allegato 2 al DPR 25/07/1991;

13. è altresì previsto, per le aziende registrate

EMAS e/o certificate ISO 14001, previa presentazione di copia conforme del certificato di registrazione rilasciato da uno degli organismi autorizzati a livello Ministeriale, l'esonero dalla trasmissione periodica delle analisi. Per esse vige l'obbligo di effettuare gli autocontrolli sulla base di quanto previsto dai relativi sistemi di gestione ambientale. Al fine delle verifiche, le predette aziende, sono tenute ad esibire i registri, previsti nell'autocontrollo, agli organi preposti.

L'agevolazione cessa col venir meno della registrazione. In tal caso, le ditte sono tenute a darne tempestiva comunicazione agli enti interessati ed a rispettare criteri, procedure e quant'altro previsto nel presente atto e relativi allegati;

14. l'autorizzazione in via generale può essere richiesta solo e soltanto per opifici esercenti esclusivamente attività definite a ridotto inquinamento atmosferico alla luce delle vigenti normative. Qualora invece nell'ambito dello stesso opificio siano presenti attività diverse da quelle specificate all'art. 4 del DPR 25/07/1991 dovrà essere richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del DPR 203/88 per l'intero impianto;

15. il controllo e l'osservanza degli adempimenti prescritti, di quanto contenuto nel presente provvedimento e relativi allegati, oltre che di ogni altra disposizione di legge, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sono demandati al soggetto responsabile del servizio di rilevamento, competente per territorio (P.M.P. o A.R.P.A.).

### **Conseguentemente**

Disporre, per effetto dell'approvazione del presente atto, la revoca dei provvedimenti di G.R. n. 1196 del 1° aprile 1996 (panificazione), n. 1917 del 6 maggio 1996 (autocarrozzerie) e n. 39 del 21 gennaio 1997 (torrefazione).

I legali rappresentanti di impianti con attività a ridotto inquinamento atmosferico, già autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6 e 12 con le citate



deliberazioni, possono conformarsi al disposto del presente provvedimento inoltrando specifica istanza all'Autorità competente (Regione ovvero Provincia), redatta secondo lo schema di cui alla "sezione B".

Disporre, altresì, in merito alle "attività ad inquinamento poco significativo" che i titolari degli opifici esercenti le attività di cui all'allegato 1 del DPR 25/07/1991, presentino la prevista dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto, direttamente al Comune di pertinenza.

Di demandare il controllo e l'osservanza degli adempimenti prescritti, di quanto contenuto nel presente provvedimento e relativi allegati, oltre che di ogni altra disposizione di legge, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n.

203, al soggetto responsabile del servizio di rilevamento, competente per territorio (P.M.P. o A.R.P.A.);

Di trasmettere il presente Atto all'A.R.P.A. Puglia ed ai Presidi Multizonali di Prevenzione delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, a cura del Settore Ambiente;

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Di disporre la pubblicazione dell'atto stesso mediante l'adozione di circolari da diffondere presso gli enti locali e le associazioni di categoria con le modalità di cui alla delib. G.R. n. 326/98.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

## Sezione A (pag. 1 di 2)

FAC-SIMILE (scrivere su carta legale)

**All'Autorità Competente** al rilascio  
 (\*) Dell'autorizzazione

**Al Comune di** .....

e p.c. **Al Ministero dell'Ambiente**  
 Via C. Colombo, 44  
 00147 Roma

**OGGETTO:** Domanda per avvalersi dell'autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del DPR 25 Luglio 1991, per l'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico descritta al punto \_\_\_\_\_ dell'allegato 2 al decreto medesimo.

Il sottoscritto .....  
 nato a ..... il .....  
 C.F.: ..... residente in comune di .....  
 Via ..... n. .... in qualità di legale rappresentante della  
 Ditta.....  
 con sede legale in comune di ..... Via ..... n. ....  
 Ed insediamento produttivo sito in comune di .....  
 Via ..... n. .... (tel. N. ....)

**CHIEDE**

di avvalersi dell'autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del DPR 25 Luglio 1991, per l'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico descritta al punto \_\_\_\_\_ del decreto medesimo, concernente: (indicare la casistica/e di interesse)

- La costruzione di un nuovo impianto (art. 6 del DPR n. 203/88)  
 La modifica sostanziale di un impianto esistente ( art. 15 lett. a ), del DPR 203/88  
 Il trasferimento di un impianto esistente ( art. 15 lett. b ), del DPR 203/88

Sito in comune di ..... Via ..... n. ....  
 (tel. n. ....)

**SI IMPEGNA**

a rispettare le prescrizioni contenute nella **d.g.r. n°** ..... del ..... e nello specifico **allegato tecnico** n. .... parte integrante l'autorizzazione in via generale.

**CHIEDE INOLTRE**

Che la presente istanza sia accettata anche nel caso in cui la regione o il sindaco richiedano, come previsto nella **d.g.r. n°** ..... del ..... l'applicazione della procedura di cui l'art. 7 del d.p.r. n. 203/88

**DICHIARA ALTRESÌ**

- a. che l'attività oggetto della presente istanza viene svolta con un impiego di materie prime inferiore alla "**soglia massima**" indicata nella **d.g.r. n.** ..... del .....  
 b. di essere certificato ISO 14001 (.....) e/o registrato EMAS n° ..... del .....

Distinti saluti

.....  
 (timbro della ditta e firma del legale rappresentante)

(\*) *Nelle more della operatività della l.r. n°17/2000 che trasferisce le funzioni autorizzative alle Province competenti per territorio, l'autorità competente è la Regione Puglia – Assessorato Ambiente – Via delle Magnolie, 6/8 – 70013 MODUGNO (BA) – Z.I.*

**segue dichiarazione di responsabilità (come da fac-simile allegato)**

**Sezione A** (pag. 2 di 2)**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità  
di legale Rappresentante della prefata Ditta \_\_\_\_\_  
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative cui incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci,

**D I C H I A R A**

che tutto quanto riportato nella " **Sezione A**", che precede, è veritiero e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dell'attività svolta che comportino la perdita delle condizioni dichiarate.

Data \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_  
(Autenticata nei modi della vigente normativa)

## Sezione B (pag. 1 di 2)

FAC-SIMILE (scrivere su carta legale)

All'Autorità Competente al rilascio  
(\*) Dell'autorizzazione

Al comune di.....

All'ARPA di .....

OGGETTO: Adeguamento alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico, parte integrante la d.g.r. n..... del ....., concernente autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del DPR 25 luglio 1991, all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico, descritta al punto..... dell'allegato 2 al decreto medesimo.

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... C.F.: ..... residente in comune di .....  
Via ..... n. ....  
in qualità di legale rappresentante della Ditta .....  
con sede legale in comune di ..... Via ..... n. ....  
Ed insediamento produttivo sito in comune di .....  
Via ..... n. .... (tel. n. ....)  
nel quale insiste l'impianto per la produzione di .....  
già autorizzato con d.g.r./decreto n° ..... del .....

## DICHIARA

di volersi adeguare, con riferimento al proprio impianto produttivo, alle prescrizioni contenute nello specifico allegato tecnico n. ...., parte integrante la d.g.r. n° ..... del ..... indicata in oggetto.

## SI IMPEGNA

A rispettare le suddette prescrizioni entro sei mesi dalla data attestante il ricevimento, da parte della Autorità competente (Regione Puglia ovvero Provincia), della presente dichiarazione, così come indicata sulla ricevuta di ritorno della cartolina utilizzata per la spedizione raccomandata o sulla timbratura apposta dall'Ufficio del protocollo dell'Ente, in caso di consegna a mano.

## DICHIARA ALTRESÌ

- a. che l'attività oggetto della presente istanza viene svolta con un impiego di materie prime inferiore alla "soglia massima" indicata nella d.g.r. n. .... del .....
- b. di essere certificato ISO 14001 (.....) e/o registrato EMAS n° .....  
del .....

Distinti saluti

.....  
(timbro della ditta e firma del legale rappresentante)

(\*)Nelle more della operatività della l.r. n°17/2000 che trasferisce le funzioni autorizzative alle Province competenti per territorio, l'autorità competente è la Regione Puglia – Assessorato Ambiente – Via delle Magnolie, 6/8 – 70013 MODUGNO (BA) – Z.I.

segue dichiarazione di responsabilità'  
(come da fac-simile allegato)

**Sezione B** (pag. 2 di 2)**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità  
di legale Rappresentante della prefata Ditta \_\_\_\_\_  
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative cui incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci,

**D I C H I A R A**

che tutto quanto riportato nella " **Sezione B**", che precede, è veritiero e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dell'attività svolta che comportino la perdita delle condizioni dichiarate.

Data \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_  
*(Autenticata nei modi della vigente normativa)*



***-“Allegati Tecnici”***  
*(Schede Tecniche)*

**PREMESSA ALLE 31 ATTIVITA'  
OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE  
AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. 25 LUGLIO 1991**

Premesso che gli odori rappresentano uno dei maggiori elementi di disturbo che la popolazione avverte, si ribadisce la necessità che ogni ciclo produttivo sia progettato e realizzato in modo da contenere al massimo le emissioni odorigene; pertanto, le attività produttive, di cui alle schede che seguono, che hanno emissioni in atmosfera di sostanze odorigene, sono tenute ad osservare limiti e prescrizioni di cui al capo I, art.1, della L.R. n°7 del 22 gennaio 1999.

**ALLEGATE SCHEDE TECNICHE DA 1 A 31**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 1 di 31)**

Allegato tecnico n°1 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 1

**Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Solventi clorurati e/o fluorurati	30

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 2 di 31)**

Allegato tecnico n°2 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 2

**Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
SOV come carbonio organico totale (*)	50

Inquinante	Flusso di massa kg/h
SOV (Classe DM 12/7/90 III, IV e V) (*)	2

(\*) Delib. G.R. N°17 del 6/5/1996.

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 3 di 31)**

Allegato tecnico n°3 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 3

**Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

<b>Operazione di taglio, rifilatura, foratura ecc.</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	10

<b>Applicazione ed essiccazione inchiostri</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
SOV come carbonio organico totale	50

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 4 di 31)**

Allegato tecnico n°4 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2  
punto 4

**Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>				
Polveri	10				
SOV	Classe DM 12/7/90	II	III	IV	V
	Concentrazione	20	150	300	600

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente  
scheda tecnica la “PREMESSA”**



**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 5 di 31)**

Allegato tecnico n°5 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 5

**Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare nelle fasi di lavorazione della gomma e della plastica:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca	20
Polveri e nebbie oleose	10
HCl	10
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	5
Isocianati	0,1
SOV come carbonio organico totale	
• Da lavorazioni a secco di elastomeri e polimeri	20
• Da lavorazioni in solventi di elastomeri (*)	50

(\*) con un limite del flusso di massa di 200 g/h

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 6 di 31)**

Allegato tecnico n°6 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 6

**Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

<b>Lavorazioni meccaniche di taglio, squadratura, bordatura, levigatura, fresatura, piallatura, foratura ecc. su legno non verniciato. Stoccaggio in silo</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
<b>Polveri</b>	<b>10</b>

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”** (“Schede Tecniche” n. 7 di 31)

Allegato tecnico n°7 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 7

**Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell’ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

<b>Carteggiatura</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	5

<b>Spruzzatura, appassimento, essiccazione</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	5
SOV come carbonio organico totale	20

(\*) per impianti ubicati in zone esclusivamente artigiane e/o industriali

\*\*\*\*\*

**N.B. E’ parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”** (“Schede Tecniche” n. 8 di 31)

Allegato tecnico n°8 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 8

**Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

<b>Verniciatura in polvere - spruzzatura</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	5

<b>Verniciatura in polvere - polimerizzazione</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	5
SOV come carbonio organico totale	50

<b>Verniciatura a base solvente – spruzzatura, appassimento, essiccazione</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	5
SOV come carbonio organico totale	50

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 9 di 31)**

Allegato tecnico n°9 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 9

**Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell’ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	10

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione kg/h</b>
Alcol etilico	1

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**



**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 10 di 31)**

Allegato tecnico n°10 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2  
punto 10

**Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	10
SOV come carbonio organico totale	50
NO <sub>x</sub>	500
SO <sub>x</sub>	35

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente  
scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”** (“Schede Tecniche” n. 11 di 31)

Allegato tecnico n°11 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 11

**Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 kg/h.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell’ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>				
Polveri e/o nebbie oleose	10				
Ammoniaca	10				
SOV	Classe DM 12/7/90	II	III	IV	V
	Concentrazione	20	150	300	600

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 12 di 31)**

Allegato tecnico n°12 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 12

**Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

<b>Sgrassaggio e lavaggio con sostanze alcaline</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Sostanze alcaline espresse come Na <sub>2</sub> O	5

<b>Sgrassaggio e lavaggio con solventi clorurati</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Solventi clorurati	20

<b>Sgrassaggio e lavaggio con solventi clorofluorurati</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Solventi clorofluorurati	600

<b>Trattamenti superficiali con acidi (decapaggio, brillantatura, dissoluzione, lucidatura, passivazione, ecc.)</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2
HCl	5
HF	2
Cromo e suoi composti come Cr	0,5
Ossidi di azoto espressi come NO <sub>2</sub>	100

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n.13 di 31)**

Allegato tecnico n°13 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 13

**Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	10
SOV come carbonio organico totale	50

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 14 di 31)**

Allegato tecnico n°14 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 14

**Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

<b>Fosfatazione</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	10
Ammoniaca	15
Fosfati	5
SOV come carbonio organico totale	50

<b>Anodizzazione e galvanotecnica</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2
HCl	5
HNO <sub>3</sub>	5
Cianuri espressi come HCN	0,5
Nichel e suoi composti come Ni	1
Cromo e suoi composti come Cr	0,5

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

\*\*\*\*\*

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 15 di 31)**

Allegato tecnico n°15 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 15

**Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell’ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>		
Polveri da lavorazioni meccaniche	10		
Polveri da spruzzatura collanti e mastici	5		
SOV da spalmatura ed essiccazione	Classe DM 12/7/90	III	IV V
	Concentrazione	150	300 600

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 16 di 31)**

**Allegato tecnico n°16 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 16**

**Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	10
HCl	10
Ammoniaca	10

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 17 di 31)**

Allegato tecnico n°17 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 17

**Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	10
Ammoniaca	15
SOV come carbonio organico totale	50

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**



**“Allegati Tecnici”** (“Schede Tecniche” n. 18 di 31)

Allegato tecnico n°18 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 18

**Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell’ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	10
SOV come carbonio organico totale	50
NO <sub>x</sub>	350
HCl	10
HF	2
Piombo e suoi composti come Pb	3
Arsenico e suoi composti come As	1
Cadmio e suoi composti come Cd	0,1
Boro e suoi composti come B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1

\*\*\*\*\*

**N.B. E’ parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 19 di 31)**

Allegato tecnico n°19 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 19

**Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell’ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	10
SOV come carbonio organico totale	50

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 20 di 31)**

Allegato tecnico n°20 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 20

**Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri e/o nebbie oleose	10
SOV come carbonio organico totale	50
Acroleina	10

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 21 di 31)**

Allegato tecnico n°21 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 21

**Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	50

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 22 di 31)**

Allegato tecnico n°22 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 22

**Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri e/o nebbie oleose	10
SOV come carbonio organico totale	50
Acroleina	10

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 23 di 31)**

Allegato tecnico n°23 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 23

**Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	10
SiO <sub>2</sub>	3

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 24 di 31)**

Allegato tecnico n°24 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 24

**Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri totali comprese nebbie oleose e aerosol	10
SOV come carbonio organico totale	50

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 25 di 31)**

Allegato tecnico n°25 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 25

**Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri e/o nebbie oleose	10
SOV come carbonio organico totale	50
Acroleina	10

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la "PREMESSA"**



**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 26 di 31)**

Allegato tecnico n°26 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 26

**Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	3
SOV come carbonio organico totale	150
Ammoniaca e ammine alifatiche	10
Isocianati	0,1

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 27 di 31)**

Allegato tecnico n°27 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 27

**Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri totali comprese nebbie oleose e aerosol	10
SOV come carbonio organico totale	50
Formaldeide	5
Fenolo	10
SiO <sub>2</sub>	3

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 28 di 31)**

Allegato tecnico n°28 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 28

**Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) *Limiti massimi delle emissioni da rispettare:*

<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri	10
HCl	10
HF	2
Piombo e suoi composti come Pb	3
Cadmio e suoi composti come Cd	0,1
Ossidi di azoto espressi come NO <sub>2</sub>	350
Ossidi di zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	500

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 29 di 31)**

Allegato tecnico n°29 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 29

**Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	10
Composti inorganici del cloro come HCl	5
Sostanze alcaline come Na <sub>2</sub> O	5
Ossidi di azoto espressi come NO <sub>2</sub>	50
Ossidi di zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	50

\*\*\*\*\*

N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”

**«Allegati Tecnici»**("Schede Tecniche" n. 30 di 31)

Allegato tecnico n°30 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2  
punto 30

**Saldature di oggetti e superfici metalliche.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

<b>Saldature su superfici metalliche ed operazioni assimilabili come elettroerosione, ossitaglio, tagli laser, tagli raggio plasma</b>	
<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione mg/Nm<sup>3</sup></b>
Polveri e/o nebbie oleose	10
NO <sub>x</sub>	20
SOV come carbonio organico totale	50
Metalli totali (Cr <sub>VI</sub> , Co, Ni, Cd)	1
Stagno e suoi composti come Sn	5
Piombo e suoi composti come Pb	2

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la "PREMESSA"**

**“Allegati Tecnici”****(“Schede Tecniche” n. 31 di 31)**

Allegato tecnico n°31 – Attività a ridotto inquinamento atmosferico – d.p.r. 25/7/91, allegato 2 punto 31

**Trasformazioni lattiero casearie con produzione non superiore a 1000 kg/g.**

a) Le emissioni prodotte dalle diverse fasi delle lavorazioni non devono disperdersi nell'ambiente di lavoro e prima dello scarico in atmosfera, devono esser convogliate ad adeguato impianto di abbattimento, qualora non vengano rispettati i limiti sotto indicati;

b) Limiti massimi delle emissioni da rispettare:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	10
(*) SOV come carbonio organico totale	50

(\*) Valore Limite da rispettare qualora nella fase lavorativa è prevista anche la produzione degli imballaggi per il confezionamento

\*\*\*\*\*

**N.B. E' parte integrante della presente scheda tecnica la “PREMESSA”**

Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag. 1 di 16)

## SCHEDA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

DEPOLVERATORE A SECCO	
Tipo di abbattitore	Ciclone e multiciclone (preseparatore gravimetrico)
Impiego	Abbattimento di polveri e nebbie oleose con granulometria $\geq 20 \mu\text{m}$
Provenienza degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operazioni di stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico, miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti</li> <li>- Operazioni di sabbiatura, smerigliatura, bordatura, taglio di superfici di vario tipo e materiale.</li> <li>- Operazioni di fusione di materiali metalli e combustione di materiali solidi</li> <li>- Operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido</li> <li>- Operazioni meccaniche con uso di oli minerali</li> </ul>
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	$> 0^\circ\text{C}$ .
2. Dimensioni	Ingresso - tangenziale con inclinazione $\geq 45^\circ$ Diametro min. del corpo - 600 mm Diametro max. del corpo centrale - 1800 mm
3. Umidità relativa	$\leq 50\%$
4. Sistemi di controllo	Nessuno
5. Sistema di pulizia	Manuale del corpo cilindrico e dei raccordi di immissione ed espulsione del fluido gassoso
6. Manutenzione	Pulizia delle superfici interne del ciclone
7. Informazioni aggiuntive	Questo impianto può essere utilizzato prima dei depolveratori a secco a mezzo filtrante o come impianto singolo (cicloni o multicicloni) nelle combustioni di materiali solidi

Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag. 2 di 16)

## SCHEDA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

<b>DEPOLVERATORE A SECCO</b>	
<b>Tipo di abbattitore</b>	Camera di calma
<b>Impiego</b>	Abbattimento parziale di polveri e nebbie oleose con granulometria $\geq 50 \mu\text{m}$
<b>Provenienza degli inquinanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operazioni di stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico, miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti</li> <li>- Operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido</li> <li>- Operazioni meccaniche con uso di oli minerali</li> </ul>
<b>INDICAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	
<b>1. Temperatura</b>	$> 0^{\circ}\text{C}$ .
<b>2. Dimensioni</b>	Ingresso - tangenziale con inclinazione $\geq 15^{\circ}$
<b>3. Umidità relativa</b>	$\leq 50\%$
<b>4. Sistemi di controllo</b>	Nessuno
<b>5. Sistema di pulizia</b>	Pulizia delle superfici interne delle paratie
<b>6. Manutenzione</b>	
<b>7. Informazioni aggiuntive</b>	Setti di separazione alternati in numero minimo di tre. Questo impianto è montato normalmente prima dei depolveratori a secco



Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag 3 di 16)

## SCHEMA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE	
Tipo di abbattitore	Filtro a maniche o a tasche di tessuto
Impiego	Abbattimento di polveri
Provenienza degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operazioni di stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico, miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti</li> <li>- Operazioni di levigatura, sabbatura, smerigliatura, carteggiatura, bordatura, taglio di superfici di vario tipo e materiale.</li> <li>- Operazioni di fusione di materiali metallici, vetrosi ed altro tipo</li> <li>- Operazioni di combustione di materiale solido e rifiuti</li> <li>- Operazioni di verniciatura con prodotti in polvere</li> </ul>
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	≤ 100°C. tessuto di idonea grammatura > 100°C. tessuto in PTFE di idonea grammatura
2. Velocità di attraversamento	≤ 2 m/min. per materiale particellare con granulometria ≥ 10 µm ≤ 1,6 m/min. per polveri con granulometria < 10 µm - 1 m/min. per polveri da forni fusori, per amianto e per principi attivi
3. Grammatura tessuto	≥ 450 g/m <sup>2</sup> per polveri < 0,1 µm ≥ 300 g/m <sup>2</sup> per polveri > 0,1 µm
4. Umidità relativa	≤ 80% (non necessita di coibentazione) > 80% (necessita di coibentazione)
5. Sistemi di controllo	a) Pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico; b) contatore totalizzatore non tacitabile;
6. Sistemi di pulizia	Scuotimento meccanico automatico temporizzato per polveri con granulometria ≥ 50 µm Lavaggio in controcorrente con aria compressa
7. Manutenzione	Pulizia maniche e sostituzione delle stesse
8. Informazioni aggiuntive	Sistema di abbattimento preceduto, in caso di necessità, da ciclone e/o camera di calma

Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag 4 di 16)

## SCHEDA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE	
Tipo di abbattitore	Filtro a cartucce
Impiego	Abbattimento di polveri
Provenienza degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operazioni di miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti</li> <li>- Operazioni di levigatura, sabbatura, smerigliatura, carteggiatura, bordatura, taglio di superfici di vario tipo e materiale.</li> <li>- Operazioni di pulizia meccanica superficiale</li> <li>- Operazioni di verniciatura con prodotti in polvere</li> <li>- Operazioni con produzione di polveri non espressamente indicate</li> </ul>
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
2. Velocità di attraversamento	$\leq 2 \text{ m/min.}$ per materiale particellare con granulometria $\geq 10 \mu\text{m}$ $\leq 1,6 \text{ m/min.}$ per polveri con granulometria $< 10 \mu\text{m}$
3. Grammatura	$\geq 200 \text{ g/m}^2$
4. Umidità relativa	$\leq 50\%$
5. Sistemi di controllo	a) Pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico; b) contaore totalizzatore non tacitabile
6. Sistemi di pulizia	Lavaggio in controcorrente con aria compressa
7. Manutenzione	Sostituzione della cartuccia
8. Informazioni aggiuntive	Sistema di abbattimento preceduto, in caso di necessità, da ciclone e/o multiclone

Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag. 5 di 16)

## SCHEMA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI- RIGENERAZIONE INTERNA	
Tipo di abbattitore	
ASSORBITORE A CARBONI ATTIVI	
Impiego	
Abbattimento COV	
Provenienza degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operazioni di dry cleaning con COV (composti organici volatili) o COC (composti organici clorurati)</li> <li>- Operazioni di stampa, verniciatura, impregnazione, spalmatura, resinatura, adesivizzazione, accoppiatura, tampografia e litografia di substrati di vario tipo con prodotti a solvente;</li> <li>- Operazioni di produzione vernici, collanti, adesivi, pitture e/o prodotti affini con solventi;</li> <li>- Operazioni con emissioni di COV non espressamente riportate;</li> </ul>
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	≤ 40°C.
2. Tipo di C.A.	Vegetale Minerale
3. Perdite di carico totali	
4. Superficie specifica	≥ 1250 m <sup>2</sup> /g
5. Perdita di carico nel letto adsorbente	≤ 200 mm c.a. o 2 kPa
6. Altezza del letto	≥ 500 mm
7. Tipo di fluido rigenerante	Vapore a bassa pressione, azoto caldo o gas inerte
8. Velocità di attraversamento dell'effluente gassoso del C.A.	≤ 0,4 m/s
9. Tempo di contatto	≥ 1,5 s
10. Umidità relativa	≤ 60%
11. Sistemi di controllo	Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di COV ≥ 50 Kg/h.
12. Tasso di carico	a) ≤ 12% per mono solventi affini per il carbone b) ≤ 8% per miscele di solventi o per solventi basso bollenti
13. Manutenzione	Controllo dei sistemi rigenerazione del carbone come indicato obbligatoriamente dal costruttore
14. Informazioni aggiuntive	Sostituzione e/o integrazione del carbone attivo ogni 3000 ore di lavoro effettivo. Assenza di MEK, di stirene e metilmetacrilato monomero nelle emissioni trattate.

Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag. 6 di 16)

## SCHEMA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI - RIGENERAZIONE ESTERNA	
Tipo di abbattitore	
ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI	
Impiego	
Abbattimento COV e vapori di mercurio	
Provenienza degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operazioni di dry cleaning con COV (composti organici volatili) o COC (composti organici clorurati) e/o idrofluoroclorocarburi (*)</li> <li>- Operazioni di stampa, verniciatura, impregnazione, spalmatura, resinatura, adesivizzazione, accoppiatura, tampografia e litografia di substrati di vario tipo con prodotti a solvente;</li> <li>- Operazioni di produzione vernici, collanti, adesivi, pitture e/o prodotti affini con solventi;</li> <li>- Operazioni di manufatti in vetroresina, accessori in resina poliestere e in altre resine polimeriche;</li> <li>- Operazioni con emissioni di COV non espressamente indicate</li> </ul>
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	$\leq 40^{\circ}\text{C}$ . $\leq 5^{\circ}\text{C}$ (*) solo per adsorbimento degli idrofluorocarburi
2. Tipo di C.A.	Vegetale Minerale
3. Perdite di carico	
4. Superficie specifica	$\geq 1250 \text{ m}^2/\text{g}$
5. Perdita di carico nel letto adsorbente	$\leq 200 \text{ mm c.a.}$
6. Altezza del letto	$\geq 500 \text{ mm}$
7. Tipo di fluido rigenerante	Nessuno
8. Velocità di attraversamento dell'effluente gassoso del C.A.	$\leq 0,4 \text{ m/s}$
9. Tempo di contatto	$\geq 1,5 \text{ s}$
10. Umidità relativa	$\leq 60\%$
11. Sistemi di controllo	Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di COV $\geq 50 \text{ Kg/h}$
12. Tasso di carico	c) $\leq 12\%$ per mono solventi affini per il carbone d) $\leq 8\%$ per miscele di solventi o per solventi basso bollenti
13. Manutenzione	Sostituzione del carbone esausto secondo quanto previsto dal tasso di carico (punto 12)
14. Informazioni aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di MEK nel fluido da trattare.</li> <li>- La rigenerazione del carbone esausto dovrà essere effettuata presso soggetti esterni o con apparecchiatura di rigenerazione annessa all'impianto di abbattimento, ed operante ad almeno <math>700^{\circ}\text{C}</math>.</li> </ul> Le emissioni di COV generate dalla rigenerazione dovranno essere trattate in un combustore o sistema equivalente.



Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag. 7 di 16)

## SCHEMA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE - RIGENERAZIONE ESTERNA	
Tipo di abbattitore	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE
Impiego	Abbattimento COV e vapori di Hg
Provenienza degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operazioni di dry cleaning con COV (composti organici volatili) o COC (composti organici clorurati) senza utilizzo di idrofluoroclorocarburi*</li> <li>- Operazioni di verniciatura, resinatura, adesivizzazione, accoppiatura, tampografia e litografia di substrati di vario tipo con prodotti a solvente;</li> </ul>
<b>INDICAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	
1. Temperatura	$\leq 40^{\circ}\text{C}$ .
2. Tipo di C.A.	Vegetale Minerale
3. Perdite di carico	
4. Superficie specifica	$\geq 1350 \text{ m}^2/\text{g}$
5. Perdita di carico nel letto adsorbente	$\leq 200 \text{ mm c.a. o } 2 \text{ kPa}$
6. Altezza di ogni strato	$\geq 50 \text{ mm}$
7. Tipo di fluido rigenerante	Non previsto
8. Velocità di attraversamento dell'effluente gassoso del C.A.	$\leq 0,5 \text{ m/s}$
9. Tempo di contatto	$\geq 1 \text{ s}$
10. Umidità relativa	$\leq 60\%$
11. Sistemi di controllo	Celle di carico per la determinazione dell'aumento del peso conseguente all'adsorbimento.
12. Tasso di carico	a) $\leq 10\%$ per mono solventi affini per il carbone b) $\leq 6\%$ per miscele di solventi o per solventi basso bollenti
13. Manutenzione	Sostituzione del carbone esausto secondo quanto previsto dal tasso di carico (punto 12)
14. Informazioni aggiuntive	a) Installazione a monte di un sistema di prefiltrazione ed assenza di MEK e metilmetacrilato monomero nell'effluente gassoso. b) La rigenerazione del carbone esausto dovrà essere effettuata presso soggetti esterni.

Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag. 8 di 16)

## SCHEMA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

COMBUSTIONE TERMICA	
Tipo di abbattitore	Combustore termico recuperativo
Impiego	Abbattimento di COV (composti organici volatili) combustibili con corrente gassosa inquinata contenente una concentrazione > 3 g/Nm <sup>3</sup>
Provenienza degli inquinanti	- Qualsiasi operazione o fase con impiego di Composti Organici Volatili
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Velocità minima dell'effluente gassoso in ingresso alla camera di combustione	≥ 10 m/s
2. Tempo di permanenza	≥ 0,6 s
3. Temperatura minima di esercizio	≥ 720°C.
4. Perdite di carico	≤ 150 mmH <sub>2</sub> O
5. Calore recuperato totale	≥ 60%
Combustibile di supporto	Possibilmente gassoso
7. Tipo di bruciatore	Modulante a piastre forate o simili
8. Tipo di scambiatore	Aria/aria o aria/altro fluido refrigerante
9. Coefficiente globale di scambio termico	≤ 80 Kcal/mq°C h per aria/aria
10. Isolamento esterno	Resistente a temperature fino a 1000°C
11. Sistemi di controllo e regolazione	11a) Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di COV ≥ 50 Kg/h
	11b) misuratore della temperatura posto alla fine della camera di combustione
	11c) regolatore del flusso dell'inquinante e del rapporto aria - combustibile
	11d) misuratore della temperatura al camino ed allo scambiatore
	11 e) controllo dell'apertura e chiusura by-pass
	11 f) misuratore della portata del flusso aria e del combustibile
12. Manutenzione	Controllo e pulizia dello scambiatore di calore, controllo e regolazione del materiale isolante, taratura della strumentazione di controllo e regolazione, nonché del FID.
13. Informazioni aggiuntive	Questa tipologia di impianti diventano autosostentanti per concentrazioni di COV in ingresso ≥ 3 g/Nmc

Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag. 9 di 16)

## SCHEDA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

<b>COMBUSTIONE TERMICA</b>	
Tipo di abbattitore	Combustore termico rigenerativo
Impiego	Abbattimento di COV combustibili con corrente gassosa inquinata contenente una concentrazione > 1.5-2 g/Nm <sup>3</sup>
Provenienza degli inquinanti	- Qualsiasi operazione o fase con impiego di Composti Organici Volatili
<b>INDICAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	
1. Velocità minima dell'effluente gassoso in camera di combustione	≥10 m/s
2. Tempo di permanenza calcolato nella zona del bruciatore compresa tra le masse delle due torri	≥0,6 s
3. Temperatura minima di esercizio	≥720°C.
4. Perdite di carico	≤ < 200 mmH <sub>2</sub> O
5. Calore recuperato totale	≥ 85%
6. Combustibile di supporto	Possibilmente gassoso
7. Tipo di bruciatore	Modulante a piastre forate o simili per ogni 2 torri
8. Tipo di scambiatore	Massa ceramica
9. Volume di refrattario	1-1.5 mc x 10000 mc di effluente in ogni torre
10. Spessore del letto di refrattario	Almeno 1 m.
11. Velocità di attraversamento del letto di refrattario	≥ 10 m/s
12. Torri minime	3 di cui almeno 2 con riempimento di refrattario
13. Valvole di inversione	a farfalla con tenuta ad azoto
14. Isolamento esterno	Per temperature fino a 1000°C
15. Sistemi di controllo	A - analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di COV ≥ 50 Kg/h b- misuratore della temperatura posto alla fine della camera di combustione c- regolatore del flusso dell'inquinante e del combustibile d- misuratore delle temperatura al camino ed in ciascuna torre e- controllo dell'apertura e chiusura by-pass f- misuratore della portata del flusso aria e del combustibile g- controllore della tenuta delle valvole ad inversione
16. Manutenzione	Controllo della tenuta delle valvole di inversione, del livello della massa ceramica e regolazione della strumentazione dell'impianto
17. Informazioni aggiuntive	Evitare possibilmente elevate punte di concentrazioni dell'inquinante al fine di evitare surriscaldamento della massa ceramica. Dotare il sistema di prefiltrazione qualora nel flusso sia presente materiale polverulento



Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag. 10 di 16)

## SCHEMA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

<b>COMBUSTIONE CATALITICA</b>	
<b>Tipo di abbattitore</b>	Combustore catalitico
<b>Impiego</b>	Abbattimento di COV combustibili con corrente gassosa inquinata contenente una concentrazione $\geq 1-1.5 \text{ g/Nm}^3$
<b>Provenienza degli inquinanti</b>	Qualsiasi operazione o fase con impiego di Composti Organici Volatili purché privi di veleni per il catalizzatore
<b>INDICAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	
<b>1. Velocità spaziale minima dell'effluente gassoso</b>	Deve essere fornita dal costruttore
<b>2. Tempo di permanenza</b>	$\geq 0.3 \text{ s}$
<b>3. Temperatura minima di esercizio</b>	$\geq 200^\circ\text{C}$ .
<b>4. Perdite di carico</b>	$\leq 100 \text{ mmH}_2\text{O}$
<b>5. Calore recuperato totale</b>	$\geq 50\%$
<b>6. Combustibile di supporto</b>	Possibilmente gassoso
<b>7. Tipo di bruciatore</b>	Modulante a piastre forate o simili
<b>8. Tipo di scambiatore</b>	Aria/aria o aria/altro fluido scambiatore
<b>9. Coefficiente globale di scambio termico</b>	$\leq 80 \text{ Kcal/mq}^\circ\text{Ch aria/aria}$
<b>10. Volume di catalizzatore</b>	$\geq 90 \text{ l.min/m}^3$ per metalli preziosi $\geq 400 \text{ l.min/mc}$ per ossidi metallici
<b>11. Velocità di attraversamento del letto</b>	$\geq 10 \text{ m/s}$
<b>12. Isolamento esterno</b>	Per temperature fino a $1000^\circ\text{C}$
<b>13. Sistemi di controllo</b>	a- Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di COV $\geq 50 \text{ Kg/h}$ b- misuratore della temperatura posto alla fine della camera di combustione c- regolatore del flusso dell'inquinante e del combustibile d- misuratore delle temperatura al camino ed allo scambiatore
<b>14. Manutenzione</b>	Pulizia dello scambiatore e del livello del catalizzatore e regolazione della strumentazione dell'impianto
<b>15. Informazioni aggiuntive</b>	Il catalizzatore ha una durata massima di 25000 ore. L'effluente gassoso non deve contenere veleni per il catalizzatore come composti organici ed inorganici clorurati, solforati, fosforati, fenoli, arsenico ecc..



Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag. 11 di 16)

## SCHEMA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

ABBATTITORE AD UMIDO	
Tipo di abbattitore	Scrubber venturi o jet venturi
Impiego	Abbattimento COV solubili nel fluido abbattente, CIV, polveri e nebbie
Provenienza degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- operazioni di stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico, miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi con granulometria <math>\geq 20</math></li> <li>- operazioni di cottura di materiali calcarei</li> <li>- operazioni di fusione di materiali metallici e combustione di materiali solidi e liquidi</li> <li>- operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido</li> <li>- operazioni meccaniche con uso di oli minerali</li> <li>- operazioni di trattamento superficiale di natura chimica, elettrochimica e galvanica</li> <li>- operazioni di finissaggio tessile come termofissaggio, gasatura, bruciapeltura, candeggio, stampa su tessuto</li> <li>- operazioni di finitura di pelli con prodotti in fase acquosa</li> <li>- operazioni di espansione di materiali plastici</li> <li>- operazioni di smaltimento rifiuti mediante combustione termica</li> <li>- operazioni di essiccazione materiale solido e atomizzazione di soluzioni e/o emulsioni</li> <li>- operazioni di trattamento di effluenti da industria farmaceutica con COV e/o CIV solubili nel fluido abbattente</li> <li>- operazioni di adeguamento volumetrico di materiale solido come rifiuti, materiale plastico di scarto e di altri tipi di materiale;</li> <li>- operazioni non espressamente indicate dove sono generati COV, CIV ed aerosol-nebbie e polveri;</li> </ul>
<b>INDICAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	
1. Temperatura	$\leq 40^{\circ}\text{C}$ .
2. Velocità di attraversamento effluente gassoso nella gola	$\geq 10\text{ m/s}$
2. Perdite di carico nella gola venturi	$\geq 0.200\text{ mm. c.a.}$
3. Tipo di fluido abbattente	Acqua o soluzione specifica
4. Perdita di carico totale	$\leq 300\text{ mm c.a.}$
5. Portata del fluido abbattente	1.5 mc x 1000 mc
6. Tipo di nebulizzazione per la parte statica dello scrubber	Spruzzatori nebulizzatori da 10 micron con raggio di copertura sovrapposto del 30%
7. Tempo di contatto	$\geq 1\text{ s}$ per le reazioni acido base e almeno 1.5 per le reazioni di ossidazione nella torre statica.
8. Apparecchi di controllo	Pressostato differenziale, pHmetro e misuratore redox,
9. Ulteriori apparati	Separatore di gocce
10. Caratteristiche minime della torre statica	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) rotmetro per misurare la portata</li> <li>b) almeno uno stadio di riempimento di altezza minima di 700 mm.</li> <li>c) almeno 2 piatti in sostituzione del riempimento</li> <li>d) vasca di stoccaggio del fluido abbattente atta a separare le morchie</li> <li>e) materiale costruttivo idoneo alla corrosione ed alle temperature alte o molto basse</li> </ul>
11. Manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo degli organi in movimento, controllo e taratura del pHmetro e redox, controllo delle perdite di carico, delle valvole di dosaggio di eventuali reagenti. Scarico del fluido abbattente e allontanamento delle morchie.</li> <li>- pulizia della gola con soluzioni detergenti, sostituzione della soluzione e/o rigenerazione della stessa ogni 1200 ore di lavoro effettivo.</li> </ul>
12. Informazioni aggiuntive	Questa tipologia di abbattitore può essere utilizzata a valle di sistemi meccanici i quali hanno un ruolo di pretrattamento. In caso di smaltimento rifiuti, mediante combustione, questa tecnologia è inserita nella catena di abbattimento per neutralizzare l'acidità dell'effluente gassoso.

Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag. 12 di 16)

## SCHEDA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

<b>ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE</b>	
Tipo di abbattitore	SCUBBER A TORRE
Impiego	Abbattimento COV solubili nel fluido abbattente, CIV, polveri e nebbie in bassa concentrazione e sostanze odorogene
Provenienza degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- operazioni di cottura di materiali calcarei</li> <li>- operazioni di fusione di materiali metallici e combustione di materiali solidi e liquidi;</li> <li>- operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido</li> <li>- operazioni di spalmatura di poliuretani od altri prodotti in DMF</li> <li>- operazioni di trattamento superficiale di natura chimica, elettrochimica e galvanica</li> <li>- operazioni di finissaggio tessile come termofissaggio, gasatura, bruciapelatura, candeggio, stampa su tessuti</li> <li>- operazioni di espansione di materiali plastici</li> <li>- operazioni di miscelazione, dissoluzione, reazioni di liquidi e liquidi/solidi eseguite nell'industria chimica, farmaceutica, vernici, collanti (impianto posto in linea con altri)</li> <li>- operazioni generiche dove sono generate COV solubili e CIV in forma di gas e/o vapori solubili nel fluido abbattente</li> </ul>
<b>INDICAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	
1. Temperatura	≤ 40°C.
2. Tempo di contatto	Almeno 1 s per reazione acido/base Almeno 1.5 s per reazioni di ossidazione o per trasporto di materia solubile nel fluido abbattente.
3. Perdite di carico	≤ 300 mm. c.a.
4. Portata minima	1.2 mc x 1000 mc di effluente gassoso
5. Tipo di nebulizzazione	Spruzzatori nebulizzatori da 10 micron con raggio di copertura sovrapposto del 30%
6. Altezza di ogni stadio (minimo 1)	≥ 700 mm
7. Tipo di fluido abbattente	Acqua o soluzione specifica
8. Apparecchi di controllo	indicatore di livello e rotometro per la misura della portata del fluido liquido
9. Ulteriori apparati	Separatore di gocce
10. Caratteristiche aggiuntive della colonna	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) un misuratore di pH e di redox per le eventuali sostanze ossido riducenti;</li> <li>b) almeno uno stadio di riempimento di altezza &gt; 700 mm;</li> <li>c) almeno 2 piatti in sostituzione del riempimento o solo 1 se in aggiunta ad uno stadio di riempimento;</li> <li>d) vasca di stoccaggio del fluido abbattente alta a poter separare le morchie;</li> <li>e) materiale costruttivo idoneo alla corrosione ed alle temperature;</li> <li>f) dosaggio automatico dei reagenti;</li> <li>g) reintegro automatico della soluzione fresca abbattente;</li> </ul>
11. Manutenzione	Asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente e pulizia dei piatti o del riempimento.
12. Informazioni aggiuntive	<p>Questa tipologia di può essere utilizzata a valle di sistemi meccanici o chimici atti ad abbattere polveri e/o nebbie di granulometria più grossa, CIV acide o basiche e COV solubili.</p> <p>L'impiego di questa tecnologia di depurazione per l'abbattimento degli odori può fornire buoni risultati se il tempo di contatto supera i 3 secondi e sono previsti almeno due stadi di abbattimento di cui uno acido/base ed uno ossidativo la cui altezza minima deve essere &gt; 700 mm. Dovranno essere eventualmente previsti anche sistemi di prefiltrazione del particolato ed un demister a valle degli stessi impianti. L'ozono, impiegato come ossidante, dovrà essere prodotto in un apparecchio separato. Gli impianti che utilizzano liquidi funzionali particolari per l'assorbimento dell'inquinante prima di essere riutilizzati dovranno essere sottoposti ad operazioni di purificazione/riattivazione.</p>

Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag. 13 di 16)

## SCHEDA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

<b>IMPIANTO A COALESCENZA – CANDELE IN FIBRA DI VETRO</b>	
<b>Tipo di abbattitore</b>	Impianto a coalescenza con candele in fibra di vetro
<b>Impiego</b>	Abbattimento nebbie, COV altobollenti ed oli
<b>Provenienza degli inquinanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- operazioni di termofissaggio di materiale tessile sintetico</li> <li>- operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido</li> <li>- operazioni meccaniche con uso di oli minerali</li> <li>- operazioni di spalmatura di carta o altro supporto con prodotti altobollenti</li> </ul>
<b>INDICAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	
<b>1. Temperatura</b>	$\leq 45^{\circ}\text{C}$ .
<b>9 Portata specifica</b>	$< 2500 \text{ mc/h}$ per elemento filtrante con rendimento $< 96\%$
	$\geq 2500 \text{ mc/h}$ per elemento filtrante con rendimento $> 99\%$
<b>10 Perdite di carico nelle candele</b>	$\leq 0.20\text{kPa}$
<b>11 Perdita di carico massima</b>	$\leq 0.36 \text{ Kpa}$
<b>12 Tipo di fibra</b>	<b>Fibra di vetro o similari</b>
<b>13 Velocità di attraversamento dell'effluente</b>	$\leq 40 \text{ m/min}$ .
<b>14 Granulometria dell'aerosol</b>	$\geq 10 \text{ micron}$
<b>15 Apparecchi di controllo</b>	Pressostato differenziale e misuratore di temperatura
<b>9. ulteriori apparati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) separatore di gocce</li> <li>b) scambiatore di calore per abbassare la temperatura del fluido a valori inferiori a <math>45^{\circ}\text{C}</math>.</li> </ul>
<b>10. Manutenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo degli organi in movimento e pulizia delle candele. Scarico del fluido abbattuto</li> <li>- pulizia generale dell'intero sistema e sostituzione delle candele difettose e pulizia del separatore di gocce.</li> </ul>
<b>16 Informazioni aggiuntive</b>	Questa tipologia di depolveratori può essere utilizzata a valle di sistemi meccanici di prefiltrazione

Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag. 14 di 16)

## SCHEMA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO	
<b>Tipo di abbattitore</b>	
Precipitatore elettrostatico a fili e piastre	
<b>Impiego</b>	
Abbattimento di polveri e/o nebbie oleose	
<b>Provenienza degli inquinanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- operazioni di stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico, miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi</li> <li>- operazioni di cottura di materiali calcarei e fusione materiali vetrosi</li> <li>- operazioni di fusione di materiali metallici e vetrosi e combustione di materiali solidi e liquidi</li> <li>- operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido e tessile (termofissaggio)</li> <li>- operazioni meccaniche con uso di oli minerali</li> <li>- operazioni di calandratura materiali plastici flessibili</li> <li>- operazioni di postvulcanizzazione di manufatti in gomma</li> <li>- operazioni non espressamente citate con effluenti contenenti polveri o nebbie oleose</li> </ul>
<b>INDICAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	
<b>1 Temperatura</b>	$\leq 40^{\circ}\text{C}$ .
<b>2 Superficie di captazione per metro cubo di portata di effluente gassoso da trattare.</b>	$\leq 2 \text{ m}^2 \cdot \text{min}/\text{m}^3$
<b>3 Distanza fra le piastre</b>	0,2 - 0,5 m
<b>4 Numero di campi</b>	$\geq 2$
<b>5 Perdita di carico</b>	< 200 mm c.a.
<b>6 Velocità di attraversamento effluente gassoso</b>	< 100 m/min
<b>7 Tempo di permanenza</b>	$\geq 5 \text{ s}$
<b>8 Tensione applicata</b>	50 - 150 KV
<b>9 Temperatura</b>	///
<b>10 Sistemi di controllo</b>	Pressostato differenziale e misuratori di campi elettrici
<b>11 Manutenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo degli organi in movimento e pulizia delle piastre e dei filamenti, controllo della tensione ai poli.</li> <li>- pulizia generale dell'intero sistema e sostituzione dei filamenti e delle piastre secondo</li> </ul>
<b>12 Informazioni aggiuntive</b>	Questa tipologia di impianti di abbattimento può essere preceduta da sistemi meccanici di prefiltrazione per le polveri e le nebbie a granulometria elevata.

Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag. 15 di 16)

## SCHEDA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

<b>BIOFILTRO CHIUSO o APERTO</b>	
<b>Tipo di abbattitore</b>	BIOFILTRO CHIUSO
<b>Impiego</b>	Abbattimento COV E CIV
<b>Provenienza degli inquinanti</b>	industrie di rendering, impianti trattamento acque, industrie alimentari e casearie, ittiche, macelli e trattamento carni, allevamenti, concerie, trattamento di rifiuti urbani e operazioni e/o fasi che possano generare emissioni di COV e CIV
<b>INDICAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	
<b>1. Temperatura</b>	$\leq 40^{\circ}\text{C}$ .
<b>13 Tipo di BIOFILTRO</b>	Aperto con substrato di materiale vegetale e minerale Chiuso con substrato inerte e substrato attivo ad alta superficie specifica e alta permeabilità
<b>14 Perdite di carico</b>	$\leq 0.50 \text{ kPa}$
<b>15 Altezza del letto</b>	$\geq 0.8 \text{ m} < 2 \text{ m}$
<b>16 Portata specifica</b>	$\leq 100 \text{ m}^3/\text{m}^2.\text{h}$
<b>17 Umidità del letto</b>	100 %
<b>18 Acidità(pH) del letto</b>	4,5 - 6,8
<b>19 Percentuale del pieno</b>	$\geq 55\%$
<b>20 Tempo di contatto</b>	$\geq 35 \text{ s}$ per substrati aventi una superficie specifica fino 350 mq/g $\geq 23 \text{ s}$ per substrati aventi una superficie specifica fino 850 mq/g $\geq 5 \text{ s}$ per substrati aventi una superficie specifica fino 1350 mq/g
<b>21 Tipo di copertura</b>	Solo per biofiltri aperti contro la pioggia e la neve
<b>22 Concentrazione massima in ingresso al sistema</b>	800-900 mg/Nmc
<b>23 Ulteriori apparecchi</b>	Sistema di assorbimento e rilascio dell'inquinante da trattare per concentrazioni più elevate di quelle previste e sistema di umidificazione della corrente gassosa in ingresso
<b>24 Manutenzione</b>	Controllo degli organi in movimento, controllo e taratura degli strumenti di controllo e regolazione. Controllo con particolare riferimento all'efficienza del sistema di abbattimento sussidiario statico a carboni attivi, controllo delle tenute degli assorbitori
<b>25 Informazioni aggiuntive</b>	//////



Migliori tecnologie disponibili

SEZIONE "C" (pag. 16 di 16)

## SCHEMA IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

IMPIANTO A CONDENSAZIONE	
Tipo di abbattitore	Condensatore a scambio diretto o indiretto
Impiego	Abbattimento COV
Provenienza degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- operazioni di stoccaggio e movimentazione solventi</li> <li>- operazioni di resinatura, spalmatura e adesivizzazione su supporto solido</li> <li>- operazioni per produrre mastici, inchiostri, resine, prodotti in solvente, prodotti farmaceutici e chimici con uso di COV</li> <li>- operazioni di sgrassaggio metalli con solventi e lavaggio tessuti pelli con solventi</li> <li>- operazioni di finitura di pelli con prodotti in fase solvente</li> <li>- Operazioni con emissioni di COV non espressamente specificate</li> </ul>
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30° C per sistemi indiretti lato fluido refrigerante</li> <li>- 60° C per sistemi a scambio diretto</li> </ul>
26 coefficiente globale di scambio termico per sistemi indiretti	≤ 80 Kcal/mqh°C
27 apparecchi aggiuntivi	Scambiatore di riserva, misuratore di ossigeno e misuratori della temperatura
28 Manutenzione	<p>Controllo e taratura degli strumenti di controllo e regolazione e pulizia degli scambiatori dal ghiaccio</p> <p>Sostituzione e/o verifica del fluido refrigerante secondo le indicazioni del costruttore</p>
29 Informazioni aggiuntive	Nessuna

**Sezione D** (pag. 1 di 2)**Prescrizioni e considerazioni generali di carattere amministrativo**

*Le considerazioni di seguito riportate si riferiscono ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.*

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Tutte le emissioni, tecnicamente convogliabili, devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato e quindi inviate all'esterno (art. 2 DPR 203/88 – P.1 DPCM 21/07/1989 – art. 2, comma 1, punto B ed art. 3, comma 7 DM 12/07/1990).
- Ogni ciclo produttivo deve essere progettato e realizzato per contenere al massimo le emissioni odorigene; pertanto, le attività produttive che hanno emissioni di sostanze odorigene sono tenute all'osservanza della L.R. n°7 del 22 gennaio 1999 Capo I, art.1;
- Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, NON sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:
  1. Impianti termici con potenzialità inferiore a 3 Mw, funzionanti a metano o a g.p.l.;
  2. Impianti termici con potenzialità inferiore ad 1 Mw, funzionanti a gasolio;
  3. Impianti termici con potenzialità inferiore ad 0,3 Mw, funzionanti a olio combustibile ed aventi le seguenti caratteristiche:
    - zolfo  $\leq$  0,3 % in peso
    - residuo carbonioso  $\leq$  10% in peso
    - Nichel e Vanadio, come somma,  $\leq$  230 ppm  
(DPR 203/88 – DPR 25/07/1991 e DPCM 02/10/1995)
- Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:
  - a. **art. 3, c. 4, del DPR 322/71:** "Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti";
  - b. **art. 4, c. 4, del DPR 322/71:** "qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento (.....) deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati,"
  - c. **art. 3 c. 6, del DPR 322/71:** " I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori del diametro di 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica".

**CRITERI DI MANUTENZIONE**

Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- **manutenzione parziale** (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
- **manutenzione totale** da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione) e comunque con frequenza almeno semestrale. Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motore dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione ( cinghie, pulegge, cuscinetti ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

**Sezione D (pag. 2 di 2)**

- Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

**MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME**

- La ditta, almeno QUINDICI giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dà comunicazione al Comune interessato ed all'ARPA territorialmente competente.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in TRENTA giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

**MODALITA' E CONTROLLO DELLE EMISSIONI**

Entro QUINDICI giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di QUARANTACINQUE giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici alle emissioni generate dagli impianti al Comune interessato ed all'ARPA territorialmente competente, la quale si attiva per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8 c. 3 del DPR 203/88, alla stessa demandati.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni regionali dovrà essere comunicato all'Autorità Competente (Regione ovvero Provincia) dalla stessa ARPA.

Le analisi di controllo degli inquinanti, certificate dai soggetti abilitati per legge, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza biennale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività e i referti analitici tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora fosse necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici sopra riportati, da esibire all'atto del controllo.

La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli, previa comunicazione all'ARPA, tenendo i referti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

**METODOLOGIA ANALITICA**

- Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del DM 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM), integrati e sostituiti da quelli indicati dal DM 25 agosto 2000. Per eventuali inquinanti non normati, la metodologia analitica adottata dovrà essere ritenuta idonea dal responsabile dell'ARPA, competente per territorio.
- Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.
- I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.
- I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
  - concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm<sup>3</sup>
  - portata di aeriforme espressa in Nm<sup>3</sup>/h
  - temperatura di aeriforme in °C

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa)

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.



## NOTA ESPLICATIVA

## Sezione E

**Applicazione dei provvedimenti Regionali in materia di attività a ridotto inquinamento atmosferico**

In applicazione dell'art. 5 del DPR 25 luglio 1991, la Regione Puglia ha autorizzato, in via generale le 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico specificate nell'allegato 2 al decreto medesimo, secondo criteri e procedure indicate nella d.g.r n° ..... del .....

Del predetto provvedimento si evidenziano gli aspetti salienti:

- h. Acquisizione di efficacia dell'autorizzazione, a carattere generale, qualora decorsi SESSANTA giorni dalla presentazione della domanda (come da Sezione A ), alla quale non deve essere allegata alcuna relazione tecnica, nè la Regione nè il Comune interessato, sulla base di osservazioni di carattere urbanistico e/o ambientale, abbiano chiesto l'applicazione della normale procedura autorizzativa, ai sensi dell'art. 7 del DPR 203/88;
- i. Possibilità, per i soggetti che abbiano già presentato istanza di autorizzazione di una o più attività a ridotto inquinamento atmosferico, rispetto alla quale la Regione Puglia non abbia ancora emanato il provvedimento finale, di richiedere l'applicazione delle procedure semplificate, inviando la predetta domanda ( Sezione A ) redatta in carta semplice. In tal caso varranno le condizioni specificate alla precedente lettera a);
- j. Possibilità, per i soggetti già destinatari di provvedimenti autorizzativi di presentare una dichiarazione, redatta secondo lo specifico fac-simile (Sezione B ), con la quale, chiedendo di avvalersi delle procedure di autorizzazioni in via generale, esprimano altresì l'impegno a rispettare le prescrizioni specifiche per l'attività di interesse;
- k. Possibilità di avvalersi dell'autorizzazione generale solo qualora all'interno dello stabilimento siano svolte unicamente attività definite a ridotto inquinamento atmosferico. In caso contrario – e cioè qualora nello stabilimento siano altresì esercitate attività e/o impianti esclusi dalle previsioni del richiamato art. 4 del DPR 25 luglio 1991 – la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata ai sensi del DPR 203/88;
- f. Possibilità di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale per l'esercizio di 2 o più attività a ridotto inquinamento atmosferico, fermo restando il rispetto del quantitativo massimo di materie prime utilizzate, caratterizzate dalla comune emissione in atmosfera di SOV o di polveri, non superi il quantitativo di prodotti più elevato tra quelli relativi alle attività in considerazione. Con riferimento alle attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificate ai punti 9 – 19 – 20 - 22 – 25 – 31 dell'allegato 2 al DPR 25 luglio 1991, che richiedono, data la deperibilità dei prodotti ottenuti, un immediato confezionamento degli stessi, è disposto che i quantitativi di materie prime necessari per la produzione dei contenitori di tali prodotti non concorrono alla sommatoria delle materie prime utilizzate;
- m. Individuazione della cosiddetta "soglia massima" di consumo di materie prime, sotto la quale sono disposti l'esonero dall'applicazione dell'art. 8, comma 2 del DPR 203/88 e dai controlli periodici previsti dal precedente art. 7 del decreto medesimo, sulla base dell'autocertificazione resa dal soggetto interessato nell'ambito della domanda di autorizzazione ( Sezioni A e B ), coincidente con il:
  - 10% del quantitativo di materie prime previste per l'attività di cui al punto 4 dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991;
  - 10% del quantitativo di materie prime previste per l'attività di cui al punto 5, dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991, limitatamente alla produzione degli articoli in gomma;
  - Numero massimo di SEI addetti per l'attività di cui al punto 13 del DPR 25/07/1991;
  - 20 Kg/anno di consumo di materiale per la saldatura di cui all'attività al punto 30 del DPR 25/07/1991;
  - 20% del quantitativo di materie prime o dei prodotti previsti per ogni singola attività delle rimanenti previste nell'allegato 2 al DPR 25/07/1991
- n. Esonero dalla trasmissione periodica delle analisi, per le aziende registrate EMAS e/o certificate ISO 14001, previa presentazione di copia conforme del certificato di registrazione rilasciato da uno degli organismi autorizzati a livello Ministeriale. Per esse vige l'obbligo di effettuare gli autocontrolli sulla base di quanto previsto dai relativi sistemi di gestione ambientale;

Con riferimento alle 31 attività descritte nell'all. 2 del DPR 25 luglio 1991 la Giunta Regionale Pugliese ha approvato gli allegati tecnici (allegati da 1 a 31), contenenti i "valori limite" da rispettare e l'individuazione delle migliori tecnologie per il contenimento delle emissioni ( Sezione C – da C/1 a C/16).

Una volta acquisita l'autorizzazione, in via generale, all'esercizio della/e attività di interesse, il soggetto titolare dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni tecniche contenute nei suddetti allegati ed a quelle di carattere amministrativo riportate nella Sezione D.

?

**I PRESENTI ALLEGATI:**

- o (SEZIONE "A" pag. 1 e 2);
- o (SEZIONE "B" pag. 3 e 4);
- o (ALLEGATI TECNICI "Schede Tecniche" pag. da 5 a 36);
- o (SEZIONE "C" pag. da 37 a 52);
- o (SEZIONE "D" pag. da 53 a 54);
- o (SEZIONE "E" pag. 55)

**COMPONENTI DA N. 55 (CINQUANTACINQUE) FACCIATE FANNO PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE**